



REPUBBLICA ITALIANA 249/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60382** del registro di segreteria, promosso da

GUERRIERI Vincenzo (C.F. GRRVCN87S25I119G), nato a San Pietro Vernotico (BR) il 25.11.1987, rappresentato e difeso, per procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Paolo Gaballo (C.F.: GBLPLA76E10F842C; fax 0833/579095; p.e.c.: gaballo.paolo@ordavvle.legalmail.it) e, con questi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nardò (LE), alla via Bovio n. 2, ed all'indirizzo di posta elettronica certificata gaballo.paolo@ordavvle.legalmail.it,

- appellante -

contro

- **PROCURATORE GENERALE** della Corte dei conti;
- **PROCURATORE REGIONALE** della Corte dei conti per la Regione Puglia;

-appellati -

per la riforma

della sentenza n. 551/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 7 settembre 2022, notificata in data 14 settembre 2022,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Gabriele Ferabecoli in sostituzione dell'Avv. Paolo Gaballo per l'appellante ed il V.P.G. Consigliere Giulia De Franciscis per la Procura Generale

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia di questa Corte, accogliendo la domanda attorea, ha condannato il Guerrieri - quale dipendente della Prometeo S.r.l., società *in house* del Comune di Guagnano affidataria del servizio di riscossione a supporto dell'Ufficio Tributi comunali - al pagamento in favore del citato Comune della somma di euro 21.053,15 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per il danno erariale cagionato in conseguenza del mancato

riversamento nelle casse comunali di tributi minori (TOSAP, diritti di affissioni, pubblicità ed allacci lampade votive).

La sentenza di prime cure ha illustrato il contenuto della *notitia damni* pervenuta alla Procura regionale, relativa ad irregolarità nello svolgimento del servizio di supporto all'Ufficio tributi svolto dalla anzidetta società affidataria, emerse a seguito di una verifica straordinaria effettuata dal revisore dei conti, con evidenza del mancato riversamento nelle casse comunali, da parte dell'Ufficio Tributi, della anzidetta somma complessiva di euro 21.053,15 afferente ai tributi minori relativi al periodo 1.1.2012-14.09.2016.

Il giudice di primo grado - rigettata la richiesta del prevenuto di sospendere il giudizio in attesa degli esiti del giudizio promosso in sede di appello per la riforma della sentenza n. 288/2021 con cui il Tribunale di Lecce lo aveva condannato, con riferimento ai fatti di causa, alla pena di anni sei di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di peculato (art. 314 c.p.) - è pervenuto, nel merito, alla condanna del Guerrieri in considerazione dell'ampio compendio probatorio (esiti dell'indagine amministrativa interna, accertamenti della Guardia di Finanza, deposizioni testimoniali in sede penale) idoneo a dimostrare la sussistenza di una ingerenza di fatto del convenuto nell'attività di riscossione, in contanti, dei tributi minori spettanti all'ente locale tuttavia non seguita, per il periodo in esame, dal successivo riversamento all'ufficio ragioneria (economato).

Secondo il giudice di prime cure la gestione contabile di fatto determinatasi, anche con riferimento a somme riscosse, in assenza del Guerrieri, da altri dipendenti, sarebbe equiparata a quella di diritto, con le connesse responsabilità in caso di ammanco, ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923, 194 del r.d. n. 827/1924 e 93, secondo comma, del TUEL, e dunque con inversione dell'onere della prova a carico dell'agente contabile di fatto Guerrieri, responsabile per il solo fatto dell'omesso riversamento delle somme, in assenza di comprova di cause a lui non imputabili, e stante il comportamento di dolosa violazione di tutti gli obblighi di servizio connessi alla gestione del pubblico denaro e con verosimile appropriazione delle somme mai riversate nelle casse comunali.

2. Con atto di appello, notificato in data 11 novembre 2022 e depositato il successivo 23 novembre, il Guerrieri ha censurato la citata sentenza con i seguenti motivi di doglianza:

- a) **“in via preliminare, errato rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio erariale in attesa della definizione di quello penale”.**
- b) **“sempre in via preliminare, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Inammissibilità dell’azione”.**
- c) **“sempre in via preliminare, violazione dell’art. 112 c.p.c. e principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Inammissibilità dell’azione per mancato accertamento dei fatti presuntivamente posti alla base della domanda di condanna”.**

d) “Ancora in via preliminare, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Inammissibilità per genericità delle contestazioni nell’atto di citazione e nell’invito a dedurre.

Secondo l’appellante il giudice territoriale avrebbe errato nel denegare la sospensione del giudizio contabile, per la pregiudizialità di quello penale, derivante dalla “identità soggettiva e oggettiva dei due giudizi”, riconosciuta anche dalla Procura territoriale e considerato che nessun documento di causa attesterebbe la responsabilità del Guerrieri, risultando invece la presenza di altri dipendenti occupati nell’attività di riscossione dei tributi. L’appellante ha, dunque, reiterato l’istanza di sospensione dell’odierno giudizio, spettando, pur sempre, al giudice contabile la facoltà discrezionale di sospendere il giudizio, in attesa del giudicato penale.

Ad avviso dell’appellante la decisione di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta preliminare di dichiarare inammissibile l’atto di citazione sia per la “generica e non puntualmente specificata contestazione” a carico del prevenuto, sia per il mancato accertamento dei fatti, oltreché per la carenza nell’indicazione dei fatti e dei dettagli di tempo, luogo, modalità che avrebbero dovuto fondare l’accusa sia nell’invito a dedurre che nell’atto di citazione, richiesta che viene comunque riprodotta con l’odierno gravame.

Nel merito l’appellante ha censurato la sentenza gravata per non avere correttamente esaminato le dichiarazioni testimoniali e i documenti di

causa, dai quali emergerebbe l'estraneità del Guerrieri ai fatti contestati, non avendo in base al contratto alcun incarico di incassare i proventi dei tributi, riscossi peraltro da vari addetti al servizio, non essendo l'unico a maneggiare il denaro proveniente dagli incassi, e potendo chiunque avere accesso alla chiave di custodia dei denari. La società *in house*, e non un suo dipendente, dovrebbe rispondere dei danni derivanti dalla gestione del farraginoso servizio di riscossione dei tributi, comunque di competenza dei dipendenti comunali, mai oggetto di controlli, neanche per le annualità ingiustamente addebitate al Guerrieri, che, in mancanza di prove certe avrebbe dovuto essere assolto, avendo svolto mansioni di mera esecuzione di ordini altrui, con conseguente derubricazione del reato ascritto.

Ha dunque concluso per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo:

"- in via preliminare, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente presso la Corte di Appello di Lecce al r.g. n.

1080/2021;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità (lità, n.d.r.) dell'azione erariale perché basata su una generica e non puntualmente specificata contestazione, per mancato accertamento dei fatti presuntivamente posti alla base della domanda di condanna, per genericità delle contestazioni e del contenuto dell'atto di citazione e dell'invito a dedurre e per mancato accertamento dei fatti posti a base della domanda di condanna;

- in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria, così assolvendo il sig.

Guerrieri Vincenzo da qualsivoglia responsabilità e obbligo risarcitorio.

Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.

In via istruttoria ha chiesto l’acquisizione di alcuni documenti, provvedendo al deposito di altri.

3. Con memoria di conclusioni, depositata in data 2 ottobre 2024, si è costituita in giudizio la Procura generale contestando la fondatezza dei motivi dell’avverso gravame, avendo la sentenza di prime cure proceduto ad una accurata e puntuale disamina dei fatti e documenti di causa, convergente con la valutazione fattane dal giudice penale, non solo in prime cure ma anche in sede di appello, ove il giudizio per il reato di peculato si sarebbe concluso con la recente sentenza n. 1970/2023 della Corte di Appello di Lecce di accoglimento della proposta di concordamento della pena, formulata dalla difesa del Guerrieri con l’adesione del Pubblico ministero, nella minor misura di anni quattro di reclusione e l’esclusione della pena accessoria, sentenza con dichiarazione di irrevocabilità in data 12 aprile 2024, allegata dalla Procura generale.

La Procura generale ha dunque concluso per la reiezione dell’appello con le conseguenti statuizioni sulle spese di giudizio.

4. All’udienza odierna i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Il Collegio rileva che è preliminare l'esame della censura attinente all'asserito erroneo rigetto da parte del giudice di primo grado dell'istanza di sospensione del giudizio erariale, formulata dalla difesa del Guerrieri, in attesa della definizione del giudizio penale, che viene reiterata anche nel presente grado di giudizio.

La censura non è fondata.

Come ha correttamente chiarito il primo giudice il giudizio contabile si caratterizza per la piena indipendenza rispetto al giudizio penale, così che alcun obbligo sussiste in capo al giudice contabile di sospendere il processo in attesa degli esiti definitivi del giudizio penale, specie nei casi, come quello in esame, ricchi di materiale probatorio già nella fase delle indagini.

Questa Sezione ha più volte precisato che *“Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l'autonomia e l'indipendenza del processo contabile rispetto al processo penale, per cui, come ribadito da costante giurisprudenza “Il Collegio osserva, in premessa, che i rapporti tra il processo contabile e quello penale sono improntati ai principi dell'autonomia e della separatezza... Ricollegandosi a tali enunciazioni, con orientamento consolidato, va puntualizzato che giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale (Cassaz., SS.UU. , sentenza n. 8927/2014)...” (tra le tante, Corte conti, Sez. I App., sent. n. 339; Sez. Giur.*

App. Regione Sicilia, sent. n. 11/2023)" (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 11/2024 in data 24.01.2024).

Né la richiesta di sospensione può essere accolta nella odierna sede di appello, ove, anzi, deve intendersi implicitamente rinunciata o comunque superata dalla sopravvenuta sentenza penale, definitiva, della Corte di Appello di Lecce n. 1970/2023 depositata in data 9 febbraio 2024, che è stata allegata dalla Procura generale con dichiarazione di irrevocabilità in data 12 aprile 2024, e che mai è stata contestata dalla difesa dell'appellante.

Il passaggio in giudicato di tale sentenza rafforza infatti la puntuale ricostruzione dei fatti e la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, come pure le considerazioni ivi contenute sulla responsabilità, anche contabile, e l'addebito al Guerrieri.

Basti solo riflettere sul fatto che quest'ultimo *"imputato del reato di cui all'art. 314 c.p. per essersi appropriato, nella sua qualità di dipendente della PROMETEO s.r.l. Società in house, incaricata con contratto stipulato con il Comune di Guagnano di attività di supporto del servizio Tributi Comunali, della somma complessiva di euro 21.053,15 da lui riscossa in contanti dai cittadini per tributi vari (TOSAP, diritti affissioni, diritti pubblicità, diritti allacci, lampade votive) e non riversata nelle casse comunali"*, a fronte di una condanna penale in primo grado per il citato reato di peculato, dopo avere richiesto con l'atto di appello penale l'assoluzione, ha proposto, per il tramite del difensore, *"fuori udienza, e ribadito in udienza richiesta di concordamento della pena indicata in anni 4 di reclusione"*, accolta dalla

sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha rideterminato “la pena, come concordato tra le parti, riconosciute le attenuanti generiche, di anni quattro di reclusione”, eliminando la pena accessoria dell’interdizione legale dai PP.UU. e confermando nel resto l’impugnata sentenza del Tribunale penale di Lecce.

6. Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall’appellante -tutte attinenti all’inammissibilità sotto diversi profili dell’azione proposta e all’omessa pronuncia del giudice territoriale sulle relative questioni- riproposte nel presente grado di giudizio, non possono essere accolte.

Infatti le eccezioni di inammissibilità (contenute peraltro solo nel corpo della memoria difensiva in primo grado e non riproposte nelle conclusioni) sono riconducibili, in buona sostanza, al fatto che gli addebiti mossi al convenuto traevano origine da mere indagini preliminari in sede penale, in assenza di accertamenti specifici sui fatti accaduti e di adeguato corredo probatorio.

Tuttavia, dalla lettura dei documenti di causa, emerge che già l’atto di citazione della Procura contabile, e ancor più la sentenza gravata, ricostruiscono i fatti in modo circostanziato, indicano le fonti di prova a carico del Guerrieri e specificano gli addebiti mossi, sui quali il giudice territoriale si è poi analiticamente soffermato, con ciò assorbendo e superando, anche se non *expressis verbis*, le sollevate censure di inammissibilità, che -per quanto detto- debbono essere rigettate anche nell’odierno giudizio.

7. Con riferimento al merito del giudizio, il Collegio osserva che le censure sollevate avverso la sentenza del giudice di primo grado non possono essere accolte.

Infatti, ciò che rileva ai fini della responsabilità contabile, come ben chiarito dal giudice territoriale, non sono tanto le circostanze evidenziate dall'appellante (assenza di un formale incarico di incassare i tributi, custodirli e riversarli alle casse comunali; ruolo di mero esecutore; presenza di altri addetti all'incasso in possesso delle chiavi di custodia degli incassi, etc.) quanto l'oggettivo mancato riversamento di somme di denaro derivanti dall'incasso dei tributi minori che il Guerrieri, seppure privo di una formale investitura, ha gestito per diversi anni, rivestendo così il ruolo di agente contabile, seppure di fatto.

La sentenza è compiutamente motivata su tutti gli aspetti della responsabilità che grava in capo all'agente contabile di fatto per il solo maneggio, non corretto, del denaro pubblico che, nel caso di specie, è emersa sì dalle risultanze del processo penale (la sentenza di condanna, a pena concordata, è divenuta recentemente definitiva), ma anche dagli esiti dell'indagine amministrativa interna, dalle affermazioni del prevenuto e dalle concordi dichiarazioni dei funzionari comunali, per cui è sufficiente rinviare alla circostanziata e lineare ricostruzione fattane dal giudice di primo grado.

La sentenza di primo grado, in punto di diritto, si è conseguentemente conformata all'orientamento della giurisprudenza contabile per cui *“La perdita di denaro pubblico conseguente all'operato di soggetti che fattivamente*

esplichino attività di gestione di una persona giuridica comporta che in capo ad essi vada riconosciuta la qualifica di agente contabile, in funzione del fatto oggettivo dell'avvenuto maneggio di denaro o di valori di pertinenza dell'amministrazione. Tale configurazione resta insensibile nella disciplina legislativa della responsabilità a più marcate caratterizzazioni e, in particolare, a quelle proprie del contabile cd. di diritto, posto che gli agenti contabili sono comunque tenuti a rispondere del loro operato (cfr. artt. 178 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 81, 83 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 52, 54 regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214). Più in generale, la qualità di agente contabile deriva dalla materiale disponibilità di pubblici valori, correlata al perseguimento di finalità pubbliche, senza che abbiano alcun rilievo sia l'occasionalità che la temporaneità o frammentarietà di detta disponibilità o servizio. Ritiene il collegio di dover precisare al riguardo che, secondo i principi generali, spetta al soggetto inadempiente provare i motivi dell'inadempimento o i fatti estintivi dell'obbligazione per non essere assoggettato all'obbligo di risarcire il danno. Con riferimento specifico alla figura del contabile di fatto, inoltre, va considerato che l'obbligo di portare a buon fine il bene pubblico ha contenuto più ampio rispetto a quello di cui è investito in situazioni analoghe il contabile di diritto, atteso che il primo è tenuto ad adoperarsi con la diligenza massima per assicurare che i valori rientranti nella sua disponibilità raggiungano la finalità di spesa o, nella specie, di acquisizione al patrimonio dell'Amministrazione (cfr. Sez. I, 9 marzo 1992 n. 47)" (Corte conti, II Sez. Giur. App., sent. n. 15/2021 in data 1.2.2021).

Conformandosi ai citati principi, la sentenza del giudice territoriale si manifesta dunque immune dagli eccepiti vizi.

8. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **GUERRIERI Vincenzo** ed iscritto al n. **60382** del registro di segreteria, rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;

-le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 96,00 (euro novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Beatrice MENICONI

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09/12/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI